

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Dicembre 2015

Approfondimento su: Assoggettabilità a fallimento degli ENC

Mar.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Dom.27 (*termine prorogato a lunedì 28*)

IVA

Termine ultimo per il versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2015.

Mer.30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Giov. 31

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Notiziario Fitel

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

Assoggettabilità a fallimento degli ENC

L'assoggettabilità a procedure concorsuali, in presenza di uno stato irreversibile di insolvenza come definito dall'art. 5L.F., dipende per gli enti non commerciali dall'analisi delle specifiche attività svolte in conformità alla legge ed allo statuto, necessariamente aderenti allo scopo istitutivo dell'ente, a prescindere dalla loro natura.

Pur non rivestendo finalità lucrative, gli enti non commerciali possono esercitare attività economiche, finalizzate al raggiungimento dello scopo istituzionale, purché in conformità alla legge ed allo statuto. Di conseguenza, se l'attività riveste i requisiti della professionalità e dell'organizzazione previsti dall'art. 2082 C.C. e rientra tra le attività elencate nell'art. 2195 C.C., si sarà in presenza di una vera e propria impresa commerciale.

Per quanto riguarda l'assoggettabilità a procedure concorsuali degli stessi enti, la versione storica del R.D. 267/1942 faceva propendere la dottrina in senso negativo per la considerazione che per gli enti non commerciali esisteva un divieto di ripartire gli utili che non presupponeva scopo di lucro. Ciò escludeva di fatto che l'attività dell'ente potesse tradursi in prestazioni economicamente rilevanti nei confronti dei terzi. Quindi, anche qualora, nel perseguimento del fine non patrimoniale, l'associazione esercitasse, in modo strumentale ma non organizzato, un'attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi, essa non sarebbe stata, comunque, riconducibile alla nozione codicistica di impresa commerciale e quindi non assoggettabile al fallimento.

In seguito alla riforma attuata dal D.L. 83/2012 ed al recente D.L. 83/2015, il concetto pare ormai superato, prevalendo quello opposto (peraltro già emerso in passato – Cassazione 8374/2000) per il quale, pur nell'ambito dei propri fini statutari, anche l'ente non profit può esercitare attività di natura commerciale, a nulla rilevando l'assenza di scopo di lucro (prevista dal codice per il contratto di società ex art. 2247 C.C.), ma prevalendo la qualifica di imprenditore.

Recentemente, la Corte di Cassazione (Sez. 1, del 24.03.2014 n. 6835) ha ribadito in via estensiva come "lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non sia elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'azienda esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo)".

A livello di presupposti, l'ente deve avere un'organizzazione che rispetti le caratteristiche previste dall'art. 2082 C.C., svolgere un'attività tra quelle elencate nell'art. 2195 C.C. e superare i limiti previsti dall'art. 1 della L.F.. Tuttavia, la questione si pone in termini diversi a seconda che il fallimento riguardi enti dotati di personalità giuridica o no. Appare pacifico come in caso di fallimento di un ente riconosciuto non sia configurabile l'estensione della dichiarazione di fallimento agli amministratori, né tantomeno agli associati, stante l'inapplicabilità dell'art. 147 LF.

Il fallimento di un'associazione non riconosciuta, per contro, potrebbe portare a determinare anche il conseguente fallimento personale dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'ente (nel rispetto dell'art. 38 CC), e in ultima analisi, in caso l'ente fosse assimilato ad una società di fatto (Trib. Genova – 2015), il fallimento personale e solidale di tutti gli associati per le obbligazioni dell'ente dichiarato fallito.

Nel caso di specie i giudici, richiamando l'orientamento consolidato della Cassazione, hanno riconosciuto ad una ASD la qualifica di imprenditore commerciale, con conseguente assoggettabilità alla procedura concorsuale in seguito allo stato di insolvenza derivante dal rapporto con i fornitori e gli istituti bancari.